

ALLEGATO C: SEZIONE “Applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli organismi controllati, partecipati, vigilati, agli enti pubblici economici e vigilati e agli enti di diritto privato non controllati e non partecipati di cui all'art. 2-bis, comma 3, secondo periodo del D.lgs. n. 33/2013,” .

1. Il quadro normativo

L'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016 (correttivo della Legge n. 190/2012 e del D.lgs. n.33/2013), del D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,c.d. TUSP), così come modificato dal D.lgs n. 100/2017, nonché l'adozione della delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”(che sostituisce la precedente determinazione ANAC n. 8/2015) hanno di fatto mutato il previgente quadro normativo sulla disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli organismi controllati e partecipati da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, le nuove Linee guida di cui alla delibera **ANAC n. 1134/2017** forniscono indicazioni circa l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni.

Le stesse Linee guida definiscono, inoltre, i compiti in capo alle amministrazioni controllanti o partecipanti rispetto all'adozione da parte dei propri organismi controllati, partecipati o vigilati delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza e accesso civico, alla luce del nuovo quadro normativo come sopra descritto, occorre distinguere tre tipologie di soggetti:

1) una prima tipologia di soggetti comprensiva di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.lgs. n. 165/2001;

2) una seconda tipologia di soggetti di cui fanno parte:

- a) gli enti pubblici economici;
- b) gli ordini professionali;
- c) le società in controllo pubblico come definite dall'**art.2, c.1,lett. m) del D.lgs. n. 175/2016**;
- d) le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, aventi i seguenti requisiti:
 - bilancio superiore a cinquecentomila euro;
 - attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni;
 - totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo designati da pubbliche amministrazioni;

3) una terza tipologia di soggetti composta da:

- a) società in partecipazione pubblica come definite dall'**art.2, c.1, lett.n) del D.lgs. n. 175/2016** (non controllate);
- b) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, aventi i seguenti requisiti:
 - bilancio superiore a cinquecentomila euro;
 - esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Per la prima tipologia di soggetti è prevista un'applicazione integrale tanto delle norme in materia di prevenzione della corruzione quanto di quelle in materia di trasparenza e accesso civico, pertanto l'Area Amministrativa della Provincia continuerà nel monitoraggio costante circa l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e accesso civico in capo agli enti pubblici vigilati di propria competenza.

Per il secondo gruppo di soggetti in materia di prevenzione della corruzione si applicano misure integrative di quelle adottate ai sensi del **D.lgs. n. 231/2001** e in materia di trasparenza e accesso civico si applica la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 **“in quanto compatibile”**, (per gli Enti Pubblici Economici vedi anche il successivo paragrafo n°5).

Per il terzo gruppo di soggetti infine si applicano solo le misure di trasparenza e accesso civico, in quanto compatibili e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti **l'attività di pubblico interesse**.

Nella presente sezione del PTPCT 2018-2020, la Provincia di Modena disciplina i compiti e le funzioni attribuitegli dal mutato quadro normativo a seguito, in particolare, delle disposizioni contenute nella delibera dell'ANAC n. 1134/2017.

Le disposizioni contenute nella presente sezione del PTPCT 2018-2020 costituiscono atto di indirizzo rivolto alle società e agli enti di diritto privato controllati, partecipati, vigilati dalla Provincia di Modena, agli enti pubblici economici e vigilati e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 3 – secondo periodo del D.lgs. n. 33/2013.

2. Le categorie di soggetti previste dalle nuove Linee guida dell'ANAC

Al fine di fornire alle amministrazioni pubbliche controllanti, partecipanti e vigilanti indicazioni specifiche sull'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ai diversi soggetti controllati, partecipati e vigilati dalle amministrazioni stesse,

L'Autorità suddivide i soggetti medesimi nelle seguenti categorie:

- 1) società in controllo pubblico (art. 2-bis, comma 2, lettera b), D.lgs. n. 33/2013);
- 2) altri enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2-bis, comma 2, lettera c), D.lgs. n. 33/2013);
- 3) società a partecipazione pubblica non in controllo (art. 2-bis, comma 3- primo periodo, D.lgs. n. 33/2013);
- 4) altri enti di diritto privato non in controllo o non partecipati (di cui all'art. 2-bis, comma 3 – secondo periodo);
- 5) enti pubblici economici (art. 2-bis, comma 2, lettera a), D.lgs. n. 33/2013).

In base alla collocazione all'interno di ciascuna delle suddette categorie l'Autorità elenca gli obblighi e gli adempimenti a cui i soggetti devono sottostare, fornendo indicazioni specifiche utili per l'esercizio dell'attività di vigilanza posta in capo alle amministrazioni pubbliche.

Come rimarcato a più riprese dalla stessa ANAC nelle nuove Linee guida, ai fini della corretta attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali soggetti diventa di fondamentale importanza che ciascuna amministrazione effettui un'attenta attività di analisi e classificazione degli enti medesimi.

Pertanto l' U.O “Bilancio Deleghe Tributi” dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena ha conseguentemente adeguato la classificazione dei propri organismi, ovvero società e enti in controllo pubblico, società in partecipazione pubblica non di controllo, enti di diritto privato aventi le caratteristiche di cui all'art. 2-bis, comma 3 secondo periodo del D.lgs. n. 33/2013.

Secondo quanto stabilito dal vigente PTCP, l'attività di vigilanza in materia di trasparenza ed di prevenzione della corruzione relativa agli organismi elencati **nell'Allegato 1**, è posta in capo all' “Area Amministrativa” che si raccorda stabilmente col RPCT dell'Ente.

3. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico

Pur essendo suddivise in due distinte categorie ai fini della nozione di controllo da applicare al momento della classificazione, dal punto di vista dell'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza tanto le società controllate quanto gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico devono attenersi alle medesime indicazioni.

Secondo quanto stabilito infatti rispettivamente ai paragrafi 3.1 e 3.2 delle nuove Linee guida dell'ANAC le società controllate e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico sono soggetti sia alle misure di **prevenzione della corruzione** e alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ai sensi dell'art. 1, c. 2-bis delle Legge n. 190/2012, sia, in **quanto compatibile, alla disciplina sulla trasparenza e sull'accesso civico** ai sensi dell'art. 2-bis, c. 2, del D.lgs. n. 33/2013.

In particolare ciascun soggetto ricompreso in queste due categorie deve sottostare ai seguenti adempimenti:

1. nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
2. adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione;
3. adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico.

3.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Ciascuna società o ente di diritto privato **in controllo pubblico** nomina il proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e comunica i dati relativi alla nomina ad ANAC (paragrafi 3.1.2. e 3.2.2. delle Linee guida ANAC).

Il RPCT è nominato dall'organo di indirizzo della società o ente (consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti), tra i dirigenti in servizio presso la società o l'ente, che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo, vagliando l'eventuale esistenza di situazioni di conflitti di interesse ed evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili dei settori individuati all'interno della società o dell'ente fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo.

Nel caso in cui la società o l'ente siano privi di dirigenti o questi siano in un numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di prevenzione della corruzione.

In tal caso, è richiesto al consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, all'amministratore, di esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico adottano gli opportuni adeguamenti, contenenti una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere il ruolo di RPCT.

È comunque escluso che l'incarico di RPCT possa essere ricoperto da chi fa parte dell'Organismo di vigilanza della società o ente, anche nel caso in cui quest'ultimo sia collegiale.

Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, si suggerisce di predisporre un'unica programmazione delle misure di prevenzione della corruzione da parte della società capogruppo; in questo caso le società del gruppo sono tenute a nominare, in luogo del RPCT, un referente del RPCT della società capogruppo, al fine di assicurare il coordinamento e agevolare l'attuazione delle misure.

3.2. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Le società e gli altri enti di diritto privato **in controllo pubblico integrano il modello “231”** previsto dal D.lgs n. 231 del 2001, qualora adottato, con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012, secondo le indicazioni di metodo e di contenuto esplicitate nelle Linee guida ANAC (paragrafo 3.1.1.).

Si raccomanda l'adozione del modello 231/2001 laddove non ancora adottato, ovvero di motivarne la mancata adozione nel documento contenente le misure di prevenzione della corruzione così come richiamate nell'art. 2 bis, comma 1 della Legge 190/2012.

3.2.1 Individuazione delle misure

Le misure di prevenzione della corruzione che le società e gli altri enti di diritto privato controllati devono adottare, fanno riferimento ai seguenti contenuti minimi, così come disciplinato al paragrafo 3.1.1 della citata delibera dell'ANAC n. 1134/2017:

1. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;

Per individuare in quali aree e in quali settori di attività si potrebbero verificare potenzialmente fatti corruttivi si dovrà procedere all'analisi del contesto della realtà ambientale ed organizzativa e, in essa, vanno considerate le aree a rischio generali individuate con determinazione dell' ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, tra cui quelle elencate dall'art. 1 c. 16 della Legge 190/2012 (autorizzazioni, concessioni, acquisizione del personale, appalti e contratti ecc...); a dette aree si andranno ad aggiungere quelle specifiche eventualmente individuate da ciascuna società o ente in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali (a titolo di esempio, l'area dei controlli, l'area economico-finanziaria, l'area delle relazioni esterne, l'area in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori e soggetti privati).

L'analisi sarà funzionale alla realizzazione di una mappa delle aree a rischio e dei possibili fenomeni di corruzione, nonché all'individuazione delle misure di prevenzione.

2. Valutazione del sistema dei controlli interni previsto dal “modello 231”;

Ove esistente il sistema dei controlli “231” deve essere, qualora se ne ravvisi la necessità, adeguato alle nuove disposizioni in materia di prevenzione della corruzione.

Se la società o l'ente sono sprovvisti di un sistema dei controlli interni atto a prevenire i rischi di corruzione, essi sono tenuti ad introdurre tempestivamente nuovi principi e strutture di controllo.

In ogni caso, il sistema dei controlli interni del “modello 231” deve essere coordinato con quello della prevenzione dei rischi di corruzione; pertanto si raccomanda di integrare la mappa delle aree e dei rischi come sopra descritta anche con la valutazione delle misure di controllo già esistenti all'interno della società o dell'ente oppure laddove carenti, inserire adeguate misure di controllo.

Dovrà essere in ogni caso garantito il flusso di informazioni tra gli altri organismi di controllo e il RPCT della società o dell'ente a supporto delle attività svolte da quest'ultimo.

3. Adozione del codice etico o di comportamento;

Ove già adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, le società o gli enti integrano il proprio codice, oppure adottano un apposito codice, nel caso non sia presente, avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi.

4. Attuazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 39/2013 e verifica sulla sussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;

Le società e gli enti adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che:

- siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- nel corso del rapporto i soggetti interessati rendano, almeno annualmente la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità;
- sia effettuata dal RPCT della società o dell'ente un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti esterni ed interni (si veda quanto previsto nella delibera ANAC n. 833/2016 di aggiornamento al PNA).

5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;

Le società e gli enti in controllo pubblico sono tenuti ad adottare misure necessarie al fine di evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse nel rispetto di quanto previsto nell'art. 53 c. 16 ter, del D.lgs n. 165/2001 (c.d. Pantouflage).

Le società e gli enti devono pertanto prevedere che:

- a) negli interpelli o nelle varie forme di assunzione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa appena menzionata;
- b) i soggetti interessati rendano apposita dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) che sia svolta specifica attività di vigilanza da parte della società o dell'ente.

6. Formazione;

Ciascuna società o ente deve definire contenuti e programmi di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

7. Segnalazione di condotte illecite;

Ciascuna società o ente deve adottare idonee misure e tecnologie al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 179/2017 relativamente alla tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing).

8. Rotazione

Ciascuna società o ente deve porre in essere, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, meccanismi di rotazione del personale preposto alla gestione dei processi più esposti al rischio corruttivo. Qualora l'attuazione non fosse possibile, la società o l'ente deve adottare, dandone adeguata motivazione, idonee misure alternative (come ad esempio la distinzione delle competenze), sempre compatibilmente con le esigenze organizzative di impresa.

9. Monitoraggio

Occorre individuare modalità e frequenza dell'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

3.2.2 Modalità di adozione delle misure

Le misure di prevenzione della corruzione sono elaborate dal RPCT di ogni società o ente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, adottate dall'organo di indirizzo dei medesimi, individuato nel Consiglio di Amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti e pubblicate all'interno della sezione "Società/Amministrazione Trasparente" del sito web di ogni società o ente, dandone altresì comunicazione all' Area Amministrativa della Provincia il quale ne informa il RPCT.

Ogni società o ente è inoltre tenuto a pubblicare le proprie misure all'interno della Sezione "Società/Amministrazione Trasparente" del proprio sito web.

Si fa presente, come ribadito dall'ANAC nelle linee guida sopra richiamate, che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione non può essere affidata a soggetti estranei alla società o all'ente (art. 1 c. 8 L. n. 190/2012).

Nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente.

Si precisa che la mancata adozione del documento contenente le misure integrative del modello 231/2001 equivale a mancata adozione del PTCPT ed è sanzionabile in applicazione dell'art. 19, c. 5, del D.L. n. 90/2014.

3.2.3 Pubblicità

Una volta adottate, alle misure deve essere data adeguata pubblicità sia all'interno della società o dell'ente stessi, con modalità definite autonomamente, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web. Nei casi in cui la società o l'ente non abbiano un sito internet, sarà cura della Provincia di Modena rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui essi possano pubblicare i propri dati, ivi incluse le misure individuate per la prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012, ferme restando le rispettive responsabilità.

3.3 Le misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico:

Le società e gli enti in controllo pubblico sono tenuti innanzitutto ad inserire **un'apposita sezione dedicata alla trasparenza** all'interno del documento contenente le misure integrative di prevenzione della corruzione di cui al paragrafo 3.2.

In questa sezione le società e gli enti individuano le misure organizzative volte a regolare la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema di responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della produzione/trasmissione e della pubblicazione/aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Nella sezione relativa alla trasparenza devono essere anche previste le modalità, i tempi, le risorse e il sistema di monitoraggio circa l'attuazione degli obblighi di pubblicazione.

I dati, i documenti e le informazioni che le società e gli enti devono pubblicare sono indicati nell'Allegato alle citate Linee guida dell'ANAC, verificando la compatibilità con le attività svolte, con le proprie funzioni e caratteristiche organizzative.

Oltre a detti obblighi di pubblicazione, le società controllate in base a quanto stabilito dall'art. 19 del D.lgs n. 175/2016 pubblicano anche:

- i provvedimenti con cui stabiliscono i criteri e le modalità di reclutamento del personale;
- i provvedimenti delle amministrazioni socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle del personale;
- i provvedimenti con cui vengono recepiti gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle amministrazioni pubbliche.

Le società e gli enti in controllo pubblico collaborano e forniscono all'**Area Amministrativa** della Provincia di Modena i dati necessari al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 (con riferimento agli enti pubblici economici si veda anche il successivo paragrafo 5).

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico da tradurre in obiettivi organizzativi e individuali da declinare all'interno dei documenti adottati dalla società o dall'ente.

Gli obblighi di pubblicazione così come individuati nel presente paragrafo costituiscono quindi obiettivi di trasparenza per i soggetti tenuti ad attuarli all'interno delle singole società o dei singoli enti.

Le società e gli enti in controllo pubblico inoltre disciplinano i procedimenti di istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013. Nella sezione trasparenza, essi definiscono le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso civico.

L'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPCT e pertanto sanzionata ai sensi dell'art. 19, c.5, del D.L. n. 90/2014.

3.4 L'attività di vigilanza della Provincia di Modena:

Per quanto concerne le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, a seguito dell'adozione delle Linee guida dell'ANAC, con apposita nota Prot. Gen. n°1563 del 15.01.2018, il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Provincia di Modena, ha comunicato ai soggetti così classificati gli adempimenti dovuti in ragione delle linee guida di cui alla delibera ANAC n°1134/2017 richiedendone l'attuazione entro il 31.01.2018.

Gli uffici dell'Area Amministrativa proseguiranno nel costante monitoraggio sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza in capo alle società e dagli enti in questione di propria competenza, segnalando le criticità riscontrate al RPCT dell'Ente.

3.4.1 Prospetto riepilogativo degli adempimenti:

Interventi da realizzare	Tempi di attuazione	Modalità di attuazione	Indicatore di attuazione
Nomina del RPCT .	Immediata	Pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente" con contestuale trasmissione del link ipertestuale all' Area Amministrativa della Provincia di Modena.	Avvenuta pubblicazione
Adozione misure integrative di prevenzione della corruzione come definite nelle Linee guida ANAC (Delibera. ANAC n. 1134/2017 pag. 21 e seguenti) e così come dettagliate nel relativo paragrafo 3.1.1	Immediata	Pubblicazione delle misure sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente" con contestuale trasmissione del link ipertestuale all' Area Amministrativa della Provincia di Modena.	Avvenuta pubblicazione
Adeguamento dei siti web secondo le indicazioni previste nell' Allegato 1 alle Linee guida ANAC (Delibera n. 1134/2017).	Immediata	Adeguamento della sezione del sito web dedicata alla trasparenza, e comunicazione dell'adeguamento e trasmissione del link ipertestuale all' Area	Avvenuto adeguamento e comunicazione

		Amministrativa della Provincia di Modena.	
Adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di Accesso Civico .	Immediata	Pubblicazione della disciplina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente" con contestuale trasmissione del link ipertestuale all' Area Amministrativa della Provincia di Modena.	Avvenuta pubblicazione

4. Le società e gli altri enti di diritto privato non controllo pubblico

4.1 Le società a partecipazione pubblica non in controllo

La definizione di società a partecipazione pubblica non in controllo è contenuta nell'**art. 2, c. 1, lett. n) del D.lgs. n. 175/2016**. In base a quanto previsto al paragrafo 3.3 delle nuove Linee guida dell'ANAC le società a partecipazione pubblica non di controllo devono attenersi a quanto descritto nei successivi paragrafi in merito alla nomina del RPCT, all'adozione di misure organizzative per la prevenzione della corruzione e all'adozione di misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico.

4.1.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Le società partecipate e non controllate **non** hanno l'obbligo di nominare un loro Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, potendo comunque individuare tale figura nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ANAC nella citata delibera n. 1134/2017.

In particolare, le società partecipate e non controllate è opportuno che prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi.

4.1.2. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Le società a partecipazione pubblica non di controllo (di cui all'art. 2-bis, comma 3 – primo periodo) non sono soggette all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione.

Ciò nonostante, in accordo con quanto indicato dall'Autorità stessa nelle Linee guida, è auspicabile che dette società valutino la possibilità di adottare specifiche misure di prevenzione della corruzione, **eventualmente integrative** del "modello 231", ove esistente, o l'adozione dello stesso "modello 231", ove mancante.

4.1.3 Le misure organizzative per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e accesso civico.

Alle società solo partecipate e non controllate si applica la medesima disciplina sulla trasparenza e l'accesso civico prevista per le amministrazioni pubbliche, **in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 3, del D.lgs. n. 33/2013.

Il criterio della "compatibilità", per le società partecipate e non controllate, è stato valutato dall'ANAC, al paragrafo 2.5 della citata delibera n. 1134/2017, in gran parte rinviando all'allegato alla medesima delibera.

Per quanto concerne l'attività di pubblico interesse, sono da considerare tali:

a) **le attività di esercizio di funzioni amministrative**, quali, ad esempio, le attività di istruttoria in procedimenti di competenza dell'Amministrazione affidante; le funzioni di certificazione, di accreditamento o di accertamento; il rilascio di autorizzazioni o concessioni (in proprio o per conto dell'Amministrazione affidante); le espropriazioni per pubblica utilità affidate;

b) **le attività di servizio pubblico**, comprendenti sia i servizi di interesse generale sia quelli di interesse economico generale. I servizi sono resi dalla società privata ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'Amministrazione comunale, fatta eccezione le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica o di finanziamento parziale;

c) **le attività di produzione di beni e servizi** rese a favore dell'Amministrazione comunale strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali, ad esempio, i servizi di raccolta dati, i servizi editoriali che siano di interesse dell'amministrazione affidante;

d) **le altre attività di pubblico interesse** così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge.

Le attività di pubblico interesse così individuate, dovranno poi essere chiaramente indicate, a cura delle stesse società, nel documento contenente le misure integrative del "modello 231", se adottato, o in un documento contenente misure di prevenzione della corruzione, e in ogni caso comunicate all' Area Amministrativa della Provincia di Modena.

4.2 Gli altri enti di diritto privato non a partecipazione e non in controllo

Per gli altri enti di diritto privato non partecipati e non controllati, così come definiti **dall'art. 2-bis, comma 3**, secondo periodo, del D.lgs. n. 33/2013 valgono le stesse indicazioni fornite al paragrafo 4.1 per le società partecipate e non controllate, sia in merito alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (paragrafo 4.1.1), sia in merito all'adozione di misure integrative di prevenzione della corruzione e di misure in materia di trasparenza e di accesso civico (paragrafi 4.1.2 e 4.1.3).

Va sottolineato che rispetto a tali soggetti, tenuto conto della loro natura di soggetti interamente privati, con particolare riguardo all'attuazione della disciplina in materia di trasparenza (normativa di tipo pubblicistico) l'ANAC nelle disposizioni transitorie delle proprie Linee guida ha stabilito un termine più lungo per l'adeguamento, ovvero il 31 luglio 2018.

Nel corso del 2018 è stata avviata una ricognizione per individuare questi organismi, ovverosia associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Provincia di Modena o di gestione di servizi pubblici.

Ciò allo scopo di delimitare l'attività di pubblico interesse di rispettiva competenza e i connessi obblighi di trasparenza a carico degli stessi, in quanto compatibili.

Da una prima ricognizione, con riferimento "all'Area Appalti", non pare esservi alcun ente rientrante all' interno dell'**art. 2-bis, comma 3**, secondo periodo, del D.lgs. n. 33/2013 che svolga attività di pubblico interesse prendendo a riferimento cumulativamente i tre parametri individuati dalle linee guida ANAC ovvero esercizio di attività amministrativa, gestione di un servizio pubblico e produzione di beni e servizi strumentali alla p.a.

4.3 L'attività di vigilanza della Provincia di Modena

Per quanto riguarda le società in partecipazione pubblica (non di controllo) e per gli enti di diritto privato che abbiano i requisiti indicati nel c. 3 art. 2-bis del D.lgs n. 33/2013, l'ufficio

“Bilancio Deleghe e Tributi” dell'Area Amministrativa ha effettuato la riclassificazione dei medesimi, (Allegato 1 alla presente Sezione) e, con nota Prot. Gen. n. 1563 del 15.01.2018, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha comunicato ai soggetti così classificati gli adempimenti dovuti in ragione delle linee guida di cui alla delibera ANAC n°1134/2017 richiedendone l'attuazione entro il 31.01.2018.

Con tale nota, in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANAC nella delibera n. 1134/2017, è stata rimarcata l'opportunità sia di adottare specifiche misure di prevenzione della corruzione, sia di prevedere al proprio interno, (anche in assenza di un obbligo espresso di nominare un responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza), un soggetto con funzioni di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di poter attestare l'assolvimento degli stessi.

Gli uffici dell'Area Amministrativa proseguiranno nel costante monitoraggio sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza in capo alle società e dagli enti in questione di propria competenza segnalando le criticità riscontrate al RPCT dell'Ente.

Nel nuovo PTPCT 2019/2021 sarà valutata l'eventuale introduzione di misure specifiche, di concerto con la Segreteria Generale.

4.3.1 Prospetto riepilogativo degli adempimenti

Interventi da realizzare	Tempi di attuazione	Modalità di attuazione	Indicatore di attuazione
Delimitazione dell' attività di pubblico interesse .	Entro il 31.07.2018 la proposta di delimitazione dell'attività di pubblico interesse da parte della Provincia di Modena, da riallineare entro il 31.01.2019.	- Trasmissione della proposta di delimitazione dell'attività di pubblico interesse da parte della Provincia di Modena agli enti. - Trasmissione del documento definitivo contenente la delimitazione di tale attività da parte degli enti ai competenti servizi/uffici dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e pubblicazione sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente".	Avvenuta trasmissione e pubblicazione
Nomina del RPCT FACOLTATIVA .		Pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente" con contestuale	Avvenuta pubblicazione

		trasmissione del link ipertestuale ai competenti servizi/uffici dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena.	
Adozione di misure integrative di prevenzione della corruzione come definite nelle Linee guida ANAC (Delibera. ANAC n. 1134/2017 pag. 21) così come dettagliate nel precedente paragrafo 4.1.2 FACOLTATIVA.		Pubblicazione delle misure sul sito web della società o dell' ente nella sezione del sito web dedicata alla trasparenza e con contestuale trasmissione del link ipertestuale ai competenti servizi/uffici dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena.	Avvenuta pubblicazione
Adeguamento dei siti web secondo le indicazioni previste nell' allegato 1 della delibera ANAC n°1134 del 8 Novembre 2017.	Entro il 31.07.2018, da riallineare eventualmente al 31.01.2019	Adeguamento della sezione del sito web dedicata alla trasparenza e comunicazione dell'adeguamento ai competenti servizi/uffici dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena	Avvenuto adeguamento e comunicazione
Adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di accesso civico.	Entro il 31.07.2018, da riallineare eventualmente al 31.01.2019	Pubblicazione della disciplina nella sezione del sito web dedicata alla trasparenza e comunicazione dell'adeguamento ai competenti servizi/uffici dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena.	Avvenuta pubblicazione

5. Gli enti pubblici economici

Secondo quanto disposto dall'art. 2-bis, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici economici sono tenuti ad applicare integralmente sia la normativa in materia di prevenzione della corruzione e sia quella in materia di trasparenza, **in quanto compatibile**. Di fatto questa categoria di enti sottostà alle medesime prescrizioni previste per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, illustrate al precedente paragrafo 3 al quale si rimanda anche per quanto attiene l'attività di vigilanza per gli enti pubblici economici di competenza della Provincia di Modena.

6. Gli obblighi di pubblicazione della Provincia di Modena (art. 22, D.lgs. n. 33/2013)

Tra i compiti delle amministrazioni controllanti o partecipanti definiti da ANAC nell'ambito

delle suddette Linee guida si colloca anche il rispetto degli obblighi di pubblicità relativamente al complesso degli enti controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse così come disciplinati dall'**art. 22 del D.lgs. n. 33/2013** (paragrafo 4.1 delle Linee guida).

L'Autorità oltre a elencare nuovamente le tipologie di enti per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulle amministrazioni controllanti o partecipanti, pone l'accento sull'importanza di classificare correttamente gli enti, avendo cura di redigere con attenzione gli elenchi degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate e degli enti di diritto privato controllati o partecipati.

Il prospetto seguente in allegato alla presente sezione riporta anche una riclassificazione ai fini dell'**art. 22 del D.lgs. n. 33/2013**.

Come si vede dalla tabella seguente (Allegato 1), la classificazione degli enti ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs 33/13 rispetto a quella ai sensi dell'articolo 2 bis del medesimo Decreto Legislativo è differente.

La ragione risiede nel fatto che gli obblighi di pubblicazione in capo alle amministrazioni controllanti (articolo 22) obbediscono ad una logica di trasparenza diversa da quella facente capo agli enti e alle società.

Nel primo caso si tratta di dare una conoscenza completa dell'intero sistema di "partecipazione" di una pubblica amministrazione, nel secondo si tratta di definire gli obblighi ricadenti su soggetti privati connessi al diritto del cittadino di conoscere l'attività di pubblico interesse da questi svolta.